Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Venerdì, 10 ottobre | Numero 241

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1805 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1919, n. 1582;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ha facoltà di costituire, fra i componenti della Commissione di cui all'art. 9 del Nostro decreto 25 agosto 1919, n. 1582, uno o più Comitati per la preparazione degli elementi su cui la Commissione stessa deve dar parere, o per dare parere in sua vece in casi d'urgenza o per determinate questioni particolari.

Qualora si provveda alla costituzione di uno o più Comitati, sono aggiunti alla Commissione altri tre componenti, scelti dal ministro tra funzionari o tra privati esperti in trazione elettrica.

Con decreto del ministro dei trasporti, di concerto col ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondersi ai componenti della Commissione e dei Comitati non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1794 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il Regio decreto 22 giugno 1916, n. 755, il testo

unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Nostri ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, del personale amministrativo, tecnico, di ragioneria, d'ordine e subalterno, dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, allegate al presente decreto, e viste, d'ordine Nostro, dai ministri per l'agricoltura, per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro.

Nelle tabelle *A*, *C*, *D*, *E*, saranno collocati, secondo il loro grado, classe, ed anzianità, quei funzionari dei ruoli del personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno, promiscui dell'Amministrazione centrale dei Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e il lavoro, i quali siano di fatto, alla data della pubblicazione del presente decreto, assegnati a servizi od uffici dipendenti del Ministero per l'agricoltura, o, se addetti a servizi tuttora comuni, siano retribuiti sul bilancio del Ministero stesso.

Dalla data del presente decreto non sarà consentito alcun trasferimento di personale dai servizi del Ministero di agricoltura a quelli dell'industria, commercio e lavoro e viceversa.

Sono trasferiti nel ruolo amministrativo i funzionari del ruolo per i servizi tecnici per l'agricoltura, provvisti di laurea in giurisprudenza. Essi saranno collocati nella tabella *A*, nel grado e nella classe corrispondenti per stipendio a quelli che occupano attualmente nel ruolo per i servizi tecnici, e secondo l'ordine della rispettiva anzianità, in concorso con i funzionari provenienti dal ruolo amministrativo promiscuo.

Sono trasferiti nel ruolo del personale d'ordine gli applicati disegnatori del ruolo per i servizi tecnici. Essi saranno collocati nella tabella *D*, in relazione al rispettivo stipendio ed anzianità, con le stesse norme di cui al precedente capoverso.

Nella tabella *B* saranno collocati, secondo il loro grado, classe e anzianità, i funzionari del ruolo per i servizi tecnici dell'agricoltura, esclusi quelli di cui ai due precedenti capoversi.

Art. 2.

Dopo effettuato l'inquadramento dei funzionari nelle nuove tabelle, alle promozioni dipendenti dalla prima applicazione di esse si farà luogo secondo le norme vigenti, ma gli avanzamenti di grado saranno conferiti, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità.

Le promozioni ai gradi di primo segretario, di primo ragioniere e di ispettore nel ruolo per i servizi tecnici saranno effettuate in base alle norme contenute nel decreto-legge 3 dicembre 1916, numero 1659, e saranno ad esse applicabili le disposizioni dell'art. 5 del decreto stesso.

Art. 3.

Dopo effettuate le promozioni di cui al precedente articolo, i posti che, nella prima applicazione della tabella *A*, rimarranno eventualmente vacanti in ciascun grado del ruolo del personale amministrativo potranno essere conferiti a persone provviste dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nella carriera amministrativa dall'art. 5, lettera *a*), del regolamento approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138, da scegliersi, mediante concorsi per titoli, tra funzionari appartenenti a ruoli di prima categoria o equiparati di altre Amministrazioni dello Stato, dello stesso grado o del grado *immediatamente* inferiore, funzionari del ruolo amministrativo del Ministero per l'agricoltura del grado immediatamente inferiore o di ruoli provinciali dipendenti dal Ministero stesso ed eccezionalmente fra persone non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, le quali siano addette ed abbiano prestato lodevole servizio presso il Ministero.

In ogni caso, i concorsi suddetti potranno essere banditi non oltre i trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Ai concorsi di cui al precedente articolo, banditi per posti di segretario o di ragioniere dell'ultima classe, potranno partecipare anche gli impiegati delle categorie inferiori dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura o gli avventizi della stessa Amministrazione, assunti prima della guerra, che siano provvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione in ciascuna categoria.

Art. 5.

Nella tabella del personale d'ordine, i posti di risulta, derivanti dalla prima applicazione del ruolo organico saranno conferiti, sentito il Consiglio di amministrazione e con le norme di cui all'articolo 14:

a) agli ufficiali d'ordine e di scrittura di classe transitoria, i quali siano di fatto, alla data della pubblicazione del presente decreto, assegnati a servizi dipendenti dal Ministero per l'agricoltura o siano retribuiti sul bilancio del Ministero stesso;

b) ad invalidi di guerra;

c) ad avventizi od avventizie o assimilati, in servizio da almeno un anno presso il Ministero per l'agricoltura o presso altra Amministrazione centrale dello Stato.

Gli impiegati di cui al precedente articolo, che in seguito al passaggio in ruolo venissero a fruire di stipendio inferiore a quello attualmente loro assegnato, godranno, sino a che tale condizione perduri, della differenza di stipendio come assegno *ad personam*.

Art. 6.

Nel ruolo dei servizi tecnici dell'agricoltura i posti che si renderanno vacanti nei diversi gradi, anche dopo la prima applicazione della tabella *B*, allegata al presente decreto, e che richiedano una particolare specializzazione tecnica, potranno essere conferiti, nella proporzione massima di uno su tre, mediante concorsi per titoli, a funzionari dei ruoli tecnici provinciali o anche ad estranei alle Amministrazioni dello Stato, quando, a giudizio del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, nessuno dei funzionari del grado immediatamente inferiore sia ritenuto in possesso della specializzazione richiesta.

Nell'ipotesi predetta, al concorso potranno partecipare anche i funzionari dei gradi inferiori del ruolo per i servizi tecnici, i quali, a parità di classificazione, avranno, nella graduatoria, la precedenza sugli altri concorrenti.

È in facoltà del Ministro di bandire il concorso, anzichè per il posto resosi vacante, per altro posto in uno dei gradi inferiori provvedendo a coprire quello vacante mediante la promozione, secondo le norme ordinarie, di un funzionario del grado immediatamente inferiore.

Art. 7.

L'Ispettorato generale del bonificamento e della colonizzazione è costituito in Direzione generale ed assume la denominazione di « Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario ».

Il direttore generale della colonizzazione e del Credito agrario è membro aggregato del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 8.

È istituita la Direzione generale delle miniere. Il direttore generale delle miniere è membro del Consiglio delle miniere.

Con R. decreto, udito il Consiglio dei ministri, il Governo provvederà:

a) al riordinamento del Consiglio delle miniere:

b) alla determinazione delle attribuzioni della Direzione generale delle miniere e dell'Ispettorato delle miniere, che assume il titolo e le funzioni di ispettorato centrale tecnico delle miniere;

c) al riassetto dei servizi meteorologico, geodinamico e geologico, quest'ultimo con ordinamento tecnico autonomo;

d) alla restituzione al Ministero per l'agricoltura di tutte le attribuzioni già demandate all'Ispettorato generale delle miniere e alla Direzione generale delle foreste che furono temporaneamente trasferite al Commissariato generale per i combustibili nazionali.

Art. 9.

Presso il Ministero di agricoltura è istituito l'Ispettorato generale della pesca.

Con R. decreto, promosso dal ministro di agricoltura, di concerto con gli altri ministri interessati, sarà provveduto alla unificazione ed al riordinamento, alla dipendenza dell'Ispettorato generale suddetto, di tutti i servizi attinenti alla pesca.

Art. 10.

La Direzione generale delle foreste è costituita da divisioni amministrative e dall'Azienda del Demanio forestale dello Stato.

Nella tabella *C* allegata alla legge 3 marzo 1912, n. 134, è soppresso il posto di ispettore superiore forestale di 1ª classe ed è creato un posto di ispettore generale con l'annuo stipendio di L. 10.400, il quale sarà addetto presso la Direzione generale delle foreste.

Le classi seconda e terza degli ispettori superiori forestali di cui alla tabella stessa assumono la denominazione rispettivamente di prima e seconda, rimanendo inalterato il numero di posti a ciascuna di esse attualmente assegnato.

Il grado di ispettore generale forestale è conferito su parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero per l'agricoltura, per merito, a scelta, fra gli ispettori superiori forestali, senza riguardo alla classe.

Art. 11.

Con R. decreto, udito il Consiglio di Stato, si provvederà alla emanazione delle norme per l'ordinamento a tipo industriale dell'Azienda del demanio forestale di Stato, derogando, ove occorra, alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato è presieduto dal direttore generale delle foreste, che ne è membro di diritto, oppure da persona di speciale competenza, da nominarsi con decreto Reale, su proposta del ministro per la agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri.

È pure membro di diritto dello stesso Consiglio d'amministrazione l'ispettore generale forestale, in sostituzione di uno dei due ispettori superiori forestali. L'altro ispettore superiore forestale è nominato per un triennio e può essere confermato.

Art. 13.

Gli stipendi di cui alle tabelle allegate al presente decreto comprendono gli aumenti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 14.

Con decreto del ministro per l'agricoltura sarà provveduto:

a) alle norme per i concorsi di cui agli articoli precedenti e per l'assunzione, nel ruolo del personale d'ordine, del personale di cui all'art. 5;

b) al riordinamento e alla rispettiva ripartizione dei servizi dipendenti dal Ministero;

c) alla costituzione del Consiglio d'Amministrazione del Ministero.

Il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1916, n. 1242 è abrogato.

Art. 15.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — PANTANO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella **A**.

GRADO	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ruolo amministrativo.			
Direttori generali	4	11,500	46,000
Ispettori generali	3	10,400	31,200
Direttori capi divisione di 1ª classe	4	9,300	37,200
Direttori capi divisione di 2ª classe	5	8,200	41,000
Capi sezione di 1ª classe	7	7,100	49,700
Capi sezione di 2ª classe	7	6,000	42,000
Primi segretari di 1ª classe	6	5,450	32,700
Primi segretari di 2ª classe	6	4,900	29,400
Segretari di 1ª classe	6	4,325	25,950
Segretari di 2ª classe	5	3,750	18,750
Segretari di 3ª classe	3	3,175	9,525
Segretari di 4ª classe	2	2,600	5,200
	58		368,625

Tabella **B**.

GRADO	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ruolo per i servizi tecnici.			
Ispettori generali	2	10,400	20,800
Ispettori superiori di 1ª classe	3	9,300	27,900
Ispettori superiori di 2ª classe	5	8,200	41,000
Ispettori capi di 1ª classe	3	7,100	21,300
Ispettori capi di 2ª classe	4	6,000	24,000
Ispettori di 1ª classe	2	5,450	10,900
Ispettori di 2ª classe	2	4,900	9,800
Vice ispettori di 1ª classe	3	4,325	12,975
Vice ispettori di 2ª classe	2	3,750	7,500
	26		176,175

Tabella **C**.

GRADO	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ruolo di ragioneria.			
Capo ragioniere	1	9,300	9,300
Capo divisione	1	8,200	8,200
Capi sezione di 1ª classe	3	7,100	21,300
Capi sezione di 2ª classe	3	6,000	18,000
Primi ragionieri di 1ª classe	4	5,450	21,800
Primi ragionieri di 2ª classe	4	4,900	19,600
Ragionieri di 1ª classe	3	4,325	12,975
Ragionieri di 2ª classe	3	3,750	11,250
Ragionieri di 3ª classe	3	3,175	9,525
Ragionieri di 4ª classe	2	2,600	5,200
	27		137,150

Tabella D.

GRADO	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ruolo del personale d'ordine.			
Archivisti capi	5	4,900	24,500
Archivisti di 1ª classe	19	4,325	82,175
Archivisti di 2ª classe	15	3,750	56,250
Applicati di 1ª classe	29	3,175	92,075
Applicati di 2ª classe	21	2,600	54,600
Applicati di 3ª classe	9	1,950	17,550
	98		327,150

Tabella E.

GRADO	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ruolo del personale subalterno.			
Commessi ed uscieri capi di 1ª classe	14	2,600	36,400
Commessi ed uscieri capi di 2ª classe	14	2,340	32,760
Uscieri di 1ª classe	10	2,080	20,8 0
Uscieri di 2ª classe	8	1,820	14,560
Inservienti	5	1,560	7,800
	51		112,320

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1793 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 755;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e il regolamento relativo approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quelli dell'agricoltura e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, e *D*, del personale amministrativo di ragioneria, d'ordine e subalterno della Amministrazione centrale del Ministero per l'industria, commercio e lavoro allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dei ministri dell'industria, commercio e lavoro, del tesoro e dell'agricoltura.

In dette tabelle saranno collocati, secondo il loro grado ed anzianità quei funzionari di ruolo promiscui delle Amministrazioni centrali dei due Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro i quali siano di fatto assegnati alla data della pubblicazione del presente decreto ai servizi dipendenti dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro o se addetti a servizi tuttora comuni siano retribuiti sui fondi del Ministero medesimo.

Art. 2.

Sono approvate le tabelle *E*, *F*, *G*, *H*, del personale tecnico della Amministrazione centrale del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dai ministri dell'industria, commercio e lavoro, del tesoro e della agricoltura.

È soppresso il ruolo tecnico di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1070. I funzionari in esso compresi vengono collocati nelle tabelle *E*, *F*, *G*, *H*, in posti corrispondenti al loro grado e stipendio tenendo conto per l'assegnazione alle diverse tabelle della provenienza di ciascuno dei detti funzionari, delle sue attitudini e delle mansioni finora disimpegnate.

Art. 3.

Dopo effettuato l'inquadramento dei funzionari nelle nuove tabelle, alle promozioni dipendenti dalla prima applicazione di esse si farà luogo secondo le norme vigenti, ma gli avanzamenti di grado saranno conferiti, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari dei gradi inferiori, senza riguardo all'anzianità.

Le promozioni al grado di primo segretario e di primo ragioniere saranno effettuate in base alle norme contenute nel decreto-legge 3 dicembre 1916, n. 1659, e saranno ad esse applicabili le disposizioni dell'art. 5 del decreto stesso.

Art. 4.

Nella prima applicazione delle nuove tabelle *A*, *B*, *E*, *F* e *G*, ai posti che risulteranno vacanti, dopo effettuate le promozioni in ciascun grado, potranno essere nominate persone provviste di titoli di studio opportuni, da scegliersi, mediante concorsi per titoli, tra funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria, avventizi del Ministero stesso assunti prima della guerra ed in via eccezionale fra funzionari di altri Ministeri e persone non appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

Nella prima applicazione della nuova tabella H ai posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le promozioni in ciascun grado potrà essere provveduto mediante concorso per titoli fra funzionari del Ministero di qualsiasi grado e categoria e avventizi attualmente in servizio presso l'Economato generale.

Saranno preferiti nella scelta coloro che appartengono o che sono addetti al Ministero per l'industria, commercio e lavoro e che vi abbiano prestato lodevole servizio.

In ogni caso i concorsi suddetti potranno essere banditi non oltre i trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto-legge.

Art. 5.

Nella tabella del personale d'ordine i posti di risulta derivati dalla prima applicazione del ruolo organico saranno conferiti, sentito il Consiglio di Amministrazione con le norme di cui all'art. 8:

a) agli ufficiali d'ordine e di scrittura di classe transitoria, i quali siano di fatto, alla data della pubblicazione del presente decreto, assegnati a servizi dipendenti dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro, o siano retribuiti sul bilancio del Ministero stesso;

b) ad avventizi assunti prima della guerra attualmente in servizio presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro;

c) ad invalidi di guerra.

Gli impiegati di cui al presente articolo, che in seguito al passaggio di ruolo venissero a fruire di stipendio inferiore a quello attualmente loro assegnato godranno, sino a che tale condizione perduri, della differenza di stipendio come assegno *ad personam*.

Art. 6.

Gli stipendi di cui alle tabelle allegate al presente decreto comprendono gli aumenti stabiliti dal decreto 10 febbraio 1918, numero 107.

Art. 7.

I funzionari del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che siano destinati all'estero presso uffici interalleati o per incarichi previsti dalle vigenti disposizioni, potranno essere collocati temporaneamente fuori ruolo e ad essi ed ai posti da loro precedentemente occupati nel ruolo del Ministero sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 865.

Art. 8.

Con decreti del ministro per l'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto:

1° alle norme per i concorsi di cui agli articoli precedenti e per l'assunzione nel ruolo del personale d'ordine e del personale di cui all'art. 5;

2° al riordinamento ed alla rispettiva ripartizione dei servizi dipendenti dal Ministero;

3° all'abolizione non più tardi del 30 giugno 1920 degli uffici speciali creati durante ed in dipendenza della guerra;

4° alle norme per le attribuzioni dei corpi tecnici, di cui alle tabelle *E*, *F*, *G*, *H*.

Art. 9.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1916, n. 1242.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

Ruolo amministrativo.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Direttori generali	—	4	11,500	46,000
Ispettori generali	—	3	10,400	31,200
Capi divisione	1ª	7	9,300	65,100
»	2ª	9	8,200	73,800
Capi sezione	1ª	10	7,100	71,000
»	2ª	11	6,000	66,000
Primi segretari	1ª	9	5,450	49,050
»	2ª	10	4,900	49,000
Segretari	1ª	8	4,325	34,600
»	2ª	8	3,750	30,000
»	3ª	3	3,175	9,525
»	4ª	2	2,600	5,200
		84		530,475

Tabella B.

Ruolo di ragioneria.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Capo ragioniere	—	1	9,300	9,300
Capi divisione	—	2	8,200	16,400
Capi sezione	1ª	3	7,100	21,300
» »	2ª	3	6,000	18,000
Primi ragionieri	1ª	5	5,450	27,250
» »	2ª	5	4,900	24,500
Ragionieri	1ª	5	4,325	21,625
»	2ª	4	3,750	15,000
»	3ª	4	3,175	12,700
»	4ª	3	2,600	7,800
		35		173,875

Tabella C.

Ruolo d'ordine.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Archivisti capi	—	8	4,900	39,200
Archivisti	1ª	32	4,325	138,400
»	2ª	24	3,750	90,000
Applicati	1ª	48	3,175	152,400
»	2ª	34	2,600	88,400
»	3ª	14	1,950	27,300
		160		535,700

Tabella D.

Ruolo del personale subalterno.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Commessi e uscieri capi	1ª	12	2,600	31,200
» »	2ª	12	2,340	28,080
Uscieri	1ª	18	2,080	37,440
»	2ª	10	1,820	18,200
Inservienti	—	8	1,560	12,480
		60		127,400

Tabella E.

Ispettorato tecnico del credito.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Ispettori generali	—	2	10,400	20,800
Ispettori superiori	1ª	2	9,300	18,600
» »	2ª	2	8,200	16,400
Ispettori	1ª	2	7,100	14,200
»	2ª	2	6,000	12,000
		10		82,000

Tabella F.

Ispettorato tecnico del commercio.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Ispettori generali	—	2	10,400	20,800
Ispettori superiori	1ª	2	9,300	18,600
» »	2ª	2	8,200	16,400
Ispettori	1ª	2	7,100	14,200
»	2ª	2	6,000	12,000
		10		82,000

Tabella G.

Ispettorato tecnico delle industrie.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Ispettori generali	—	2	10,400	20,800
Ispettori superiori	1ª	2	9,300	18,600
» »	2ª	2	8,200	16,400
Ispettori	1ª	2	7,100	14,200
»	2ª	2	6,000	12,000
		10		82,000

Tabella H.

Economato generale.

Grado	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuale	Spesa complessiva
Ispettore generale	—	1	10,400	10,400
Capi controllori e capi magazzino	—	4	7,100	28,4 0
Controllori e magazzinieri	1ª	4	5.450	21,800
» »	2ª	3	4,325	12,975
» »	3ª	3	3,750	11,250
		15		84,8?5

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Il numero 1772 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, che approva il regolamento per l'imposta di ricchezza mobile;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui verrà conclusa la pace, la indennità giornaliera e la indennità chilometrica pei luoghi congiunti da sola via ordinaria, dovute ai sensi dell'art. 28 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, ai membri delle Commissioni mandamentali, i quali risiedono in un Comune del mandamento diverso dalla sede della Commissione, sono rispettivamente elevate a lire 10 per ogni giorno, ed a centesimi 50 per ogni chilometro di via ordinaria percorsa dal Comune di dimora del commissario al Comune ove ha sede la Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 (lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1259;

Ritenuto che, in territorio di Minervino Murge (provincia di Bari) e precisamente nella località detta « Marana di Campanelle » esistono degli acquitrini persistenti anche in primavera ed in estate che sono causa di grave malsania per i vari abitati prossimi alla Marana stessa;

Considerato che, sia la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, sia la Direzione generale di Sanità pubblica hanno concordemente riconosciuto nelle opere di bonifica occorrenti al risanamento della plaga i caratteri di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi 22 marzo 1900, numero 195, per la loro classificazione in prima categoria;

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 465;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria a termini dell'art. 3 del succitato testo unico 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonificazione della Marana di Campanelle in territorio di Minervino Murge, in provincia di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni Istituto superiore di studi commerciali potrà aprirsi un anno complementare di studi per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessaria al conseguimento della laurea commerciale con uno o più gruppi di insegnamenti diretti ad integrarne ed a specializzarne la preparazione.

La istituzione dell'anno di corso complementare avrà luogo con le norme stabilite nell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268 per la istituzione di insegnamenti aggregati. Gli insegnamenti da impartire nel detto corso saranno determinati nel decreto Reale di istituzione.

Art. 2.

Gli alunni degli Istituti che si presenteranno agli esami sulla materia del corso complementare, otterranno sul diploma di laurea una menzione speciale del gruppo di discipline in cui si sono perfezionati.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130;
Visti i nostri decreti del 28 febbraio 1918 e 16 maggio 1919;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a concedere per conto dello Stato e senza alcun interesse, a mezzo delle sue filiali di Belluno, Treviso e Udine e dei loro corrispondenti, nelle regioni già invase dal nemico, una sovvenzione di 40 centesimi di lira italiana per ogni lira veneta, e per somme superiori alle 30.000 lire venete ai Comuni, Enti morali, Istituti di credito, ed altre persone giuridiche delle regioni suddette, che, a tenore degli art. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130 si siano dichiarati possessori di buoni emessi dalla Cassa veneta dei prestiti.

La Banca d'Italia è parimenti autorizzata altresì a concedere una sovvenzione nella detta misura di 40 centesimi e per somme superiori alle 25.000 lire venete ai capi di famiglia sui buoni della Cassa veneta da essi dichiarati giusta gli stessi articoli del citato decreto.

Art. 2.

Le sovvenzioni stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite contro deposito dell'ammontare delle lire venete sulle quali sono richieste e dovranno essere annotate sulle ricevute di che all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130.

Art. 3.

Le sovvenzioni suddette avranno inizio il giorno 15 ottobre 1919 e saranno effettuate con le modalità da stabilirsi dalla Banca d'Italia.

Roma, 5 ottobre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525 (allegato *L*) e 10 maggio 1917, n. 813;
Visti i decreti Ministeriali 23 giugno 1917, n. 13718; 24 gennaio 1918, n. 68 e 18 agosto 1918, n. 14130;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 10 ottobre 1919 la vendita al pubblico nel Regno delle carte da giuoco nazionali (comuni e di lusso) è fatta in base ai prezzi della tariffa annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le fascette-contrassegno di monopolio di cui all'art. 3 del sovracitato decreto Ministeriale 23 giugno 1917, n. 13718, sono stampate nei seguenti colori a seconda dei prezzi di vendita stabiliti pei vari tipi di carte da giuoco; e cioè:

Colore bruno rosso per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 3.

Colore rosso vivo per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 3,50.

Colore giallo cupo per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 3,80.

Colore tinta bigia per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 4.

Colore giallo chiaro per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 4,50.

Colore verde per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 5.

Colore violetto cupo per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 5,50.

Colore azzurro per le carte del prezzo, per ogni mazzo, di L. 6.

Sulle fascette è impressa la leggenda: « Monopolio carte da giuoco » ed è indicato il prezzo di vendita al pubblico.

Il bollo ad inchiostro bruno che, giusta il disposto dell'art. 4 del ripetuto decreto Ministeriale 23 giugno 1916, n. 13718, dove essere impresso sulla carta che reca il nome della fabbrica ha la leggenda: « Ministero finanze - Direzione generale monopoli ».

Sino ad esaurimento delle attuali fascette esse continueranno ad essere impiegate nella fascettatura dei mazzi ed in esse verrà indicato il nuovo prezzo con la dicitura a stampa « Vale L. . . . ».

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 giugno 1916, n. 13718 che non sono modificate col presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 settembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

Allegato al decreto Ministeriale 27 settembre 1919, n. 16040.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli

Monopolio delle carte da giuoco

TARIFFA per la vendita al pubblico delle carte da giuoco nazionali approvata con decreto Ministeriale 27 settembre 1919, n. 16040.

Numero di riferimento alla tariffa	Tipo e qualità delle singole carte	Numero di carte in ogni mazzo	Prezzo di vendita al pubblico di ogni mazzo
	Categoria A (carte comuni).		
1	Piemontese	36	
2	Siciliano	40	
3	Sardegna	40	
4	Piemontese	40	
5	Barese	40	
6	Primiera napoletana	40	3 —
8	Viterbo piccolo	40	
9	Perugia	40	
10	Barletta	40	
11	Mazzo delle Nazioni - Tipo *A*	40	
12	Mazzo delle Nazioni - Tipo *B*	40	
7	Romagnolo	40	
13	Genovese	36	
14	Lombarde (picche e cuori)	40	
15	Sardegna (finissime)	40	
16	Primiera bolognese	40	
17	Piacenza (figura intera o doppia figura)	40	
18	Padovano (figura intera o doppia figura)	40	
19	Piemontese	52	
20	Bergamasche	44	3 50
21	Genovese	40	
22	Fiorentino piccolo	40	
23	Trevisano	40	
24	Bresciano	52	
25	Viterbo grande	40	
27	Cuccù	40	
28	Mazzo delle Nazioni - Tipo *A*	52	
29	Mazzo delle Nazioni - Tipo *B*	52	
36-*bis*	Primiera napoletana	48	
37	Bonaventura	32	
30	Genovese	52	
31	Lombarde (picche e cuori)	52	
32	Padovano	52	
33	Fiorentino grande	40	
34	Trevisano	52	3 80
35	Fiorentino piccolo	52	
36	Tarocco siciliano	64	
47	Bonaventura	52	
38	Tarocco piemontese	54	
39	Tarocco bolognese	62	
40	Fiorentino grande	52	4 —
52	Tarocco lombardo	78	
51	Tarocco piemontese	78	4 50
53	Mercante in fiera	80	5 —
61	Mercante in fiera, angoli tondi, rovescio elegante	80	
	Categoria *B* (Carte di lusso).		
41	Pocker, angoli dorati	52	
42	Bridge, angoli dorati	52	
43	Francesi, angoli dorati, con numeri per Piquet	32	
44	Francesi, angoli dorati, per Goffo	32	5 —
45	Francesi, angoli dorati, per Tresette	40	
48	Francesi, angoli tondi, per Whist	52	
49	Francesi, angoli dorati, per Whist	52	
50	Francesi, angoli dorati, con numeri, per Pocker	52	
54	Inglesi, angoli tondi, con numeri, per Pocker	52	5 50
55	Inglesi, tipo linette, con numeri, per Pocker	52	
56	Francesi extra, angoli dorati, per Whist	52	
58	Carte nazionali uso romagnolo	40	
62	Carte nazionali uso lombardo	52	
57	Cartine eleganti per signora, angoli dorati	52	
59	Inglesi extra, angoli dorati, con numeri, per Pocker	52	6 —
60	Gran lusso, figure miniate, angoli dorati	52	

Nota. — I prezzi di vendita portati dalla presente tariffa sono applicabili tanto ai tipi a cartoncino (S. F.), quanto a quelli rivoltinati.

Il prezzo di vendita al pubblico delle carte comuni confezionate con angoli dorati aumenta rispettivamente di:

cent. 30 (trenta) per ciascun mazzo da 32, 36, 40 e 44 carte;

cent. 50 (cinquanta) per ciascun mazzo da 52 carte;

cent. 80 (ottanta) per ciascun mazzo da 78 carte Tarocchi.

Roma, 27 settembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i Decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525 (allegato *L*), 10 maggio 1917, n. 813, e 14 giugno 1917, n. 992;

Visti i decreti Ministeriali 23 giugno 1917, n. 13718; 24 gennaio 1918, n. 68; 18 agosto 1918, n. 14130; 14 settembre 1918, n. 15481, e 26 dicembre 1918, n. 20505;

Decreta:

I prezzi di vendita al pubblico in Italia delle carte da giuoco di produzione estera sono stabiliti, a datare dal 10 ottobre p. v., nella misura indicata nella qui annessa tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 settembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei Monopoli

Monopolio carte da giuoco

TARIFFA dei prezzi di vendita al pubblico in Italia delle carte da giuoco di produzione estera approvata con decreto Ministeriale n. 16030 del 27 settembre 1919.

N. di tariffa	Tipi e qualità di carte	N. di carte per ogni mazzo	Prezzo di vendita per mazzo
	Carte francesi		
1	Napoletane angoli dorati	40	4 —
2	Piquet angoli dorati	32	5 50
3	Goffo angoli dorati	32	5 50
4	Quadrilateri (tresette)	40	5 50
5	Bolognese angoli dorati	40	4 50
6	Whist angoli dorati	52	6 —
7	Whist fondo unito glacé	52	6 —
8	Whist Poker liueu	52	6 —
9	Cartine per signora (Pazienza) fondo unito fine	52	6 50
10	Cartine per signora (Pazienza) ordinarie angoli dorati	52	6 50
11	Tarocco italiano	78	5 50
12	Tarocchi antichi	78	5 50
13	Whist Poker Bridge	52	6 —
14	Whist Poker (Bicicletta)	52	7 —
15	Whist Poker Mondial	52	7 —
16	Whist Poker Fantasia di lusso (testa di cavallo)	52	8 —
	Carte americane		
1	Pyramid	32	5 —
2	Fan-Tan	52	5 50
3	Bee-Second (n. 92)	52	5 50
4	Hart's Cr (n. 444)	52	5 50
5	Mascotte (n. 69)	52	6 —
6	Hart's Fr W (n. 68)	52	6 —
7	Bee (n. 92)	52	6 —
8	Squeesers (n. 1352)	52	6 —
9	Monaco (n. 1909)	52	6 —
10	Franco Am. (n. 112)	52	6 —
11	Bridge Whist (n. 3511)	52	7 —
12	Triton club (n. 42)	52	7 —
13	« D » n. 8	52	7 —
14	Tally-Ho n. 9	52	7 —
15	De-luxe (n. 42)	52	8 —

Dato a Roma, addì 27 settembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700 e il R. decreto 15 agosto 1919 concernente l'ordinamento dei servizi di approvvigionamento e di distribuzione delle derrate alimentari;

DECRETA:

Art. 1.

È costituito un Consorzio obbligatorio tra produttori e stagionatori di formaggio pecorino della provincia di Foggia.

Detto Consorzio s'intende aggregato a quello del pecorino romano costituito con decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi del 15 agosto 1919. La vigilanza e il controllo sul Consorzio saranno esercitati dal Commissario governativo del Consorzio obbligatorio per il pecorino in Roma.

Art. 2.

Scopo del Consorzio, di cui all'articolo precedente, è di disciplinare, sotto il controllo dello Stato, la conservazione e la distribuzione del formaggio pecorino che si produce nella provincia di Foggia.

Art. 3.

Il Consorzio durerà fino al 1° luglio 1920 salvo proroga da disporsi dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 4.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, tutto il formaggio pecorino che si produrrà nella provincia di Foggia, come anche tutte le quantità prodotte ed esistenti alla data stessa s'intendono requisite e messe a disposizione del Consorzio, che raccoglierà tali prodotti per conto del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, e li distribuirà per mezzo dei consorziati, secondo le disposizioni che saranno date dal commissario governativo del Consorzio.

Tale disposizione si applica anche ai produttori che siano attualmente assenti dalla Provincia per l'uso dei pascoli montani.

Tutti gli impianti e magazzini dei consorziati si intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi per gli scopi del presente decreto.

Art. 5.

Del Consorzio fanno parte:

a) i produttori e le Cooperative di produttori che dimostrino di avere una produzione annua superiore ai 50 quintali di formaggio pecorino e di avere magazzini adatti per la stagionatura di tale quantità;

b) gli stagionatori che dimostrino di avere esercitato la stagionatura negli anni precedenti e che abbiano una potenzialità di almeno 50 quintali di formaggio pecorino.

Art. 6.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che ritengano di avere titolo per essere ammessi al Consorzio dovranno presentare domanda al commissario governativo del Consorzio per il pecorino in Roma (via Ulpiano, n. 11).

Il commissario governativo, ove esigenze della raccolta lo richiedano, avrà facoltà di incaricare della raccolta stessa anche ditte o Enti non facenti parte del Consorzio.

Nessuna ditta che non faccia parte del Consorzio potrà effettuare la stagionatura del formaggio.

Art. 7.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno contenute in uno statuto-regolamento proposto dal commissario governativo ed approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Le spese per la vigilanza ed il controllo da parte dello Stato saranno a carico del Consorzio nella misura che verrà stabilita dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 8.

Tutti i produttori del formaggio attualmente residenti nella provincia di Foggia dovranno entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto far pervenire all'indirizzo del commissario governativo di cui nell'art. 6 denuncia in piego raccomandato con le seguenti indicazioni:

a) il numero dei capi ovini da essi posseduto, indicando partitamente il numero delle pecore lattifere, di quelle asciutte (pecore sode) e dei montoni;

b) la quantità media giornaliera di latte che prevedono di lavorare durante la campagna lattifera 1919-920;

c) i luoghi di lavorazione:

d) la quantità media giornaliera di formaggio che si prevede di produrre nei singoli caseifici:

e) la ditta o le ditte alle quali consegnarono il formaggio durante la stagione 1918-919.

I produttori che trovansi temporaneamente fuori della Provincia

per l'uso dei pascoli montani, dovranno far pervenire la dichiarazione sopra indicata entro cinque giorni dal loro ritorno nella Provincia.

Art. 9.

Appena ricevuta la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente il commissario governativo notificherà ad ogni singolo produttore la Ditta od Ente consorziato al quale egli dovrà continuativamente cedere il formaggio di sua produzione.

All'atto della denuncia di cui sopra ogni produttore potrà indicare la ditta od Ente consorziale al quale per precedenti relazioni commerciali preferisca consegnare la merce. Tale designazione sarà possibilmente accolta, qualora non ostino ragioni relative alla ripartizione generale della merce.

Se non perverrà al denunciante l'ordine di consegnare il proprio prodotto ad una Ditta o ad un Ente diversi da quelli da lui indicati, s'intenderà accettata l'indicazione stessa ed il produttore avrà diritto di cedere il formaggio alla Ditta od Ente da lui stesso designato, fino a contraria disposizione del commissario governativo.

Ai produttori che non ottemperassero all'ordine di consegnare il loro prodotto all'Ente o alla Ditta consorziata indicata dal commissario governativo, sarà ritirata la merce e tutte le spese che occorreranno per tale operazione verranno poste a loro carico.

Le Ditte consorziate che ricevessero ordine di sospendere il ritiro del formaggio e che non ottemperassero a tale ordine avranno ritirato la merce abusivamente scaricata senza che sia ad esse corrisposto alcun compenso, per la stagionatura, il calo e le spese mentre rimarrà fermo l'obbligo da parte loro di pagare l'importo della merce al produttore.

Art. 10.

Posteriormente alle dichiarazioni di cui all'articolo precedente, i produttori di formaggio pecorino dovranno ogni mese denunciare al commissario governativo del Consorzio la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello ed il quantitativo di formaggio ricavato.

Art. 11.

I prezzi massimi del formaggio pecorino prodotto in provincia di Foggia sono fissati nella misura seguente:

Formaggio pecorino fresco L. 430 al quintale.

Formaggio pecorino maturo L. 580 al quintale.

Il prezzo del pecorino fresco s'intende per merce resa al magazzino dello stagionatore; quello del pecorino maturo per merce resa franca su vagone stazione partenza.

Art. 12.

Per merce mal lavorata o mal stagionata i prezzi di cui al precedente articolo saranno proporzionalmente ridotti. Non è ammessa alcuna opposizione contro la detta diminuzione di prezzo che sarà stabilita dal commissario governativo.

Art. 13.

Il prezzo di rivendita del formaggio pecorino salato e maturo agli Enti che saranno indicati dal sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi è fissato in L. 600 per quintale su vagone alla stazione di partenza.

Art. 14.

La differenza tra il prezzo di cessione da parte del Consorzio e quello di rivendita agli Enti incaricati della distribuzione sarà versata al Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 15.

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per tutti gli atti ed omissioni che costituiscono trasgressione agli ordini dell'autorità, per ogni infrazione alle disposizioni generali regolatrici del commercio dei latticini e del commercio del formaggio pecorino in ispecie ed alle disposizioni date dal commissario governativo in esecuzione del presente decreto e dello statuto, sarà applicata dal commissario governativo una ritenuta non superiore al doppio del valore della merce oltre l'eventuale risarcimento dei danni verso il Consorzio ed i consorziati e la eventuale esclusione dal Consorzio nei casi più gravi.

In caso di esclusione dal Consorzio il commissario governativo affiderà la merce ad altro consorziato o ne disporrà direttamente.

Il prezzo da pagarsi alla ditta esclusa sarà determinato in base a peso reale, applicando però il prezzo stabilito per la merce fresca, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la stagionatura, il calo e le spese.

Art. 16.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1919, n. 496.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 40 e 22 gennaio 1918, n. 700;

Veduto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448;

Veduti i decreti del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari in data 1° e 2 settembre che provvedono a disciplinare il commercio caseario della provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del 2° capoverso dell'art. 5 del decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi alimentari in data 1° settembre 1919 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino da parte dei produttori e delle cooperative dei produttori è prorogato al 31 ottobre 1919.

Art. 2.

A parziale rettifica dell'ultimo capoverso dell'art. 15 del decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi alimentari in data 2 settembre 1919 il deposito cauzionale deve intendersi per l'importo di un quinto del valore del formaggio per cui è stato rilasciato il permesso di esportazione dalla Sardegna.

Art. 3.

A parziale rettifica dell'art. 17 del decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari in data 2 settembre il prezzo massimo dei formaggi provolone e caciocavallo maturo si intende fissato in L. 650 al quintale, ferme restando tutte le altre disposizioni.

Roma, 6 ottobre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Dal notaio cav. Evangelisti Gaetano è stata richiesta la rettifica della intestazione del buono 5 per cento triennale, quinta emissione n. 96 di L. 14.000 omesso il 13 settembre 1918 al nome di Marini Ada, Ebe, Elda, Ida, Domenico ed Elio fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Menini Aida vedova di *Marini* Carlo, mentre avrebbesi dovuto intestare a *Marin* Ada, ecc. ecc. minori sotto la patria potestà della madre Menini Aida vedova di *Marin* Carlo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza alcuna opposizione, si procederà alla richiesta rettifica di intestazione.

Roma, 12 maggio 1919.

Il direttore generale: CONTI-ROSSINI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

1ª pubblicazione

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151 riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,

SI RENDE NOTO

che fu denunziato il furto del certificato nominativo infradescritto rappresentante 4 cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello rubato.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

NATURA delle cartelle	NUMERO d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo	NUMERO d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	VALORE delle cartelle comprese nel certificato
3.75 0[0 ordinarie	803	10 gennaio 1909	Cappella della Madonna di Savona in San Nicolò da Tolentino in Roma	4,000 —	18595 18596 18597 18598	1,000

Roma, 3 ottobre 1919.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 ottobre 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85 66	.
3.50 % netto (1902) . .	—	. .
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 06	—

Corso medio dei cambi

del giorno 9 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117,45 — Londra 41,635 - Svizzera 177,27 - New York 9,89 — Oro 165,07.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, è stato con decreto odierno esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Mormanno, Spezzano Piccolo, Cropalati, Paludi, in provincia di Cosenza, e in Bonino, in provincia di Foggia, è stato con decreti odierni, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti

Concorso ad un posto di alunno della R. Scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. D. 18 gennaio 1914, n. 260 è bandito il concorso ad un posto di alunno della R. Scuola Italiana di archeologia in Atene per l'anno 1920, con l'assegno di L. 3000.

Il termine per presentare le domande di ammisione è fissato a tutto il 15 novembre 1919.

Le domande stesse dovranno essere redatte su carta bollata da lire 2 ed essere indirizzate al ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre il certificato di cittadinanza italiana con la indicazione precisa del domicilio, e la laurea in lettere conseguita in una Università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Le prove orali e scritte del concorso verteranno, a scelta del candidato, sopra la storia dell'arte classica o le antichità greche o le antichità romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 7 ottobre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1919 col quale venivano banditi i concorsi ai posti di professore titolare di computisteria e

ragioneria e di storia politica ed economica, geografia fisica, politica e commerciale nel R. Istituto commerciale di Milano;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande ai concorsi di professore titolare di computisteria e ragioneria, di storia politica ed economica, geografia fisica politica e commerciale R. Istituto commerciale di Milano fissato dal decreto Ministeriale 10 settembre 1919 al 15 ottobre 1919, è prorogato al 31 ottobre stesso anno.

Roma, 8 ottobre 1919.

Per il ministro: RUINI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 e il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1919, col quale venivanno banditi i concorsi ai posti di professore titolare di ragioneria e tecnica commerciale e di professore titolare di scienze naturali, fisica, chimica, merceologia ed esercitazioni merceologiche nel R. Istituto commerciale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande ai concorsi di professore titolare di ragioneria e tecnica commerciale e di scienze naturali, fisica, chimica, merceologia ed esercitazioni merceologiche nel R. Istituto commerciale di Salerno, fissato dal decreto Ministeriale 10 settembre 1919 al 15 ottobre 1919, è prorogato al 31 ottobre stesso anno.

Roma, 8 ottobre 1919.

Per il ministro: RUINI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca d'Aosta ha inviato il seguente telegramma all'on. comm. Adolfo Apolloni, sindaco di Roma:

« Lieto dell'altissima nomina che nel primo magistrato onora l'Urbe gloriosa madre di civiltà e di saggezza nel mondo, esprimole mie fervide congratulazioni e cordiali saluti.

« EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA ».

Consiglio centrale della "Dante Alighieri,, — La presidenza del Consiglio centrale della « Dante Alighieri », considerate le condizioni del paese in pieno movimento elettorale, ha rinviato il XXV Congresso a data da destinarsi, in cui possa essere adunate con maggior concorso di delegati d'ogni parte d'Italia, e quindi con maggiore solennità.

Il ministro Buero a Trento. — Il ministro degli esteri dell'Uruguay, Buero, che sta visitando le regioni liberate, giunse lunedì scorso a Trento con la signora Buero ed accompagnato dall'incaricato d'affari uruguayano a Roma e dal suo segretario. All'Hôtel Trento ebbe luogo una colazione in suo onore, con intervento del commissario generale, on. senatore Credaro, e del comandante della zona, generale Ghersi.

Nel pomeriggio il ministro visitò il monumento a Dante, il Castello del Buon Consiglio e il luogo del supplizio dei martiri nazionali.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 7 (Ritardato). — Un' informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

Contrariamente alle notizie di fonte estera, la Gran Bretagna non si è permessa alcuna azione personale relativa a Fiume. Si afferma che i governi alleati ed associati abbiano inviato una settimana fa, a causa della tensione che esisteva allora, una domanda ufficiosa così agli jugoslavi come agli italiani pregandoli di astenersi da qualsiasi provocazione che potesse aggravare la situazione.

Occorre far notare che la Gran Bretagna ha fin dal principio fatto tutto il possibile per evitare qualunque fatto che rendesse la soluzione dell'arduo problema di Fiume anche più difficile e che essa non ha assolutamente preso alcuna misura all' infuori dei governi alleati e associati. L'incresciosa malattia del presidente Wilson ritarda inoltre la risposta da Washington.

La questione di Fiume fu pure argomento di una conversazione amichevole fra il Governo inglese e l'ambasciatore d'Italia uno o due giorni or sono. In tale conversazione furono messi in evidenza i pericoli della situazione.

L'*Agenzia Stefani* comunica da Roma:

Il telegramma della *Reuter* deve certamente rispecchiare il pensiero del Governo inglese. E poichè il primo e l'ultimo periodo implicitamente chiariscono e rettificano qualunque sua precedente manifestazione, l'opinione pubblica italiana non può che prenderne atto con soddisfazione apprendendo che per giungere ad una conveniente soluzione della questione di Fiume possiamo ancora sperare sul cordiale concorso di tutti i nostri alleati.

LONDRA, 9. — L'*Agenzia Reuter* ha da Washington in data 8 corrente:

Si ritiene qui che il Governo americano non abbia rivolto alcuna minaccia nè abbia fatto giungere all'Italia alcun avvertimento nei riguardi della questione di Fiume salvo che nella sua veste di compartecipe ai rilievi fatti dal Consiglio supremo.

Si aggiunge inoltre che tali rilievi sono stati formulati nel tono più amichevole ed in considerazione della situazione interna creata all'Italia dall'atto non autorizzato di D'Annunzio.

PARIGI, 8. — Da fonte ufficiale ucraina si annuncia che è stato concluso un accordo fra il generalissimo Petliura ed il presidente del Direttorio.

In seguito a ciò è stato definitivamente costituito un Ministero di coalizione sotto la presidenza di Mazeppa, ministro dell'interno; i nuovi ministri sono Khristuk, Rakouch e Niantchour. Il Ministero per gli affari esteri è stato affidato a Slavinski, il quale finora era stato delegato della Repubblica ucraina a Praga. In via provvisoria il Ministero è diretto da Andrea Levinski.

LONDRA, 8. — L'Università di Cambridge si propone di conferire il titolo di dottore « honoris causa » al Re d'Italia ed al generale Diaz.

BASILEA, 8. — Si ha da Podolosk:

Gli sforzi del Governo ucraino, tendenti ad evitare la lotta contro il generale Denikin, sono falliti.

Le truppe ucraine sono state sorprese da volontari russi e sono stati impegnati violenti combattimenti.

BASILEA, 8. — Si ha da Berlino:

L'appello del governo alle truppe tedesche del Baltico ha avuto effetto. Alcune unità sono ancora sospette; ma l'annuncio delle rappresaglie decise dall'Intesa in caso di mancato ritiro ha prodotto una certa impressione.

Si spera, d'altronde, che l'influenza dei capi riuscirà a persuadere le truppe della necessità del ritorno e dell'impossibilità di rimanere nei paesi baltici.

WASHINGTON, 9. — Il bollettino di stamane, sullo stato di salute del presidente Wilson, dice:

Quantunque il presidente non abbia subito alcun notevole cambiamento, il lieve miglioramento notato ieri continua.

Direttore. DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.